

Buoni postali, i soldi dimenticati che possono sparire

Autore: redazione

Data: 10/10/2026



di Alberto Foggia

Pisa, 10 ottobre 2026. Tra prescrizione, interessi contestati e obblighi informativi, la giurisprudenza più recente ridisegna il rapporto tra risparmiatori e Poste. Il punto chiave è semplice: non basta avere il titolo in mano, bisogna conoscere scadenze e regole della propria serie.

C'è una scena che si ripete più spesso di quanto si creda: un figlio o un nipote apre un cassetto, trova vecchi buoni postali intestati ai genitori o ai nonni, va allo sportello convinto di incassare una somma importante e si sente rispondere: "Sono prescritti". Oppure: "Gli interessi non sono quelli stampati sul retro". È lì che un prodotto percepito da sempre come semplice, sicuro e quasi "di famiglia" diventa improvvisamente terreno di scontro legale.

Il tema riguarda moltissimi risparmiatori italiani. I buoni postali fruttiferi sono stati per

decenni uno degli strumenti preferiti dalle famiglie: facili da sottoscrivere, garantiti dallo Stato, tramandati quasi come piccoli tesori domestici. Ma proprio la loro lunga durata ha creato due grandi aree di contenzioso: la prescrizione del diritto al rimborso e il calcolo degli interessi, soprattutto per alcune serie storiche come la "Q/P".

Il primo equivoco: il buono non vale "per sempre"

La convinzione più diffusa è questa: se possiedo materialmente il buono, prima o poi potrò riscuoterlo. Non è così.

La giurisprudenza più recente è ormai molto netta: il diritto al rimborso dei buoni postali si prescrive, cioè si estingue se non viene esercitato entro un certo termine. Per i buoni disciplinati dal D.M. 19 dicembre 2000, il termine è di dieci anni dalla scadenza del titolo. Tradotto in modo semplice: non conta solo quando il buono è stato emesso, conta soprattutto quando finisce la sua vita utile. Da quel momento comincia a correre il conto alla rovescia.

Su questo punto la Cassazione, nel 2025 e poi ancora nel 2026, ha consolidato un orientamento molto rigoroso: la prescrizione decorre dalla data di scadenza della specifica serie, individuabile nei decreti ministeriali che regolano il prodotto. E i giudici di merito si stanno allineando: il risparmiatore non può fare affidamento solo su ciò che è materialmente scritto sul titolo se la disciplina della serie è ricavabile dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La seconda sorpresa: quello che c'è scritto sul buono non sempre basta

Qui sta uno dei punti più delicati. Molti immaginano il buono come un assegno o una cambiale: quello che c'è scritto sopra decide tutto. Ma i buoni postali, sul piano giuridico, non sono titoli di credito in senso stretto. Sono invece documenti di legittimazione, cioè documenti che servono a identificare chi ha diritto alla prestazione, ma il cui contenuto economico può essere integrato da norme esterne.

Detto in parole povere: il foglio conta, ma non è l'unica regola del gioco.

Questo spiega perché, per la Cassazione, i decreti ministeriali che disciplinano le varie serie di buoni possono prevalere sulle indicazioni stampate sul retro, specialmente quando la legge attribuiva al Ministero il potere di modificare i tassi. È una logica poco intuitiva per il cittadino comune, ma ormai consolidata.

Il caso "Q/P": perché tanti risparmiatori hanno fatto causa

Il contenzioso più noto riguarda i buoni della serie Q/P, emessi negli anni Ottanta usando moduli cartacei della vecchia serie "P", ma con timbri che li riconducevano alla nuova serie "Q". Il problema nasce dal fatto che, in molti casi, il timbro con i nuovi tassi non copriva perfettamente tutta la vecchia tabella stampata sul retro. E così, soprattutto per l'ultimo decennio, alcuni risparmiatori hanno rivendicato gli interessi più favorevoli della serie originaria.

Per anni la questione ha diviso interpreti e giudici. Ma oggi l'orientamento dominante è cambiato in modo deciso. La Cassazione ha affermato che, per i buoni Q/P, non si possono pretendere per il periodo dal 21° al 30° anno i vecchi rendimenti più alti della serie P, se il titolo appartiene alla nuova serie e se il D.M. 13 giugno 1986 ha fissato per quella serie

condizioni diverse. In sostanza, il difetto materiale del timbro non viene considerato una promessa autonoma fatta al risparmiatore.

Per il lettore non giurista il succo è questo: se avete un buono Q/P, il semplice fatto che sul retro si intravedano vecchi rendimenti più alti non significa, oggi, che possiate ottenerli in giudizio.

“Ma nessuno mi aveva informato”: perché questa difesa oggi funziona poco

Molte cause recenti sono nate da un'altra obiezione molto comprensibile: se non mi hanno dato informazioni chiare su scadenza e prescrizione, perché dovrei perdere i miei soldi? Anche qui la risposta dei giudici, almeno negli ultimi mesi, è stata piuttosto severa. La Cassazione ha escluso che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico sia sufficiente, da sola, a impedire la prescrizione o a fondare automaticamente un risarcimento pari al valore del buono ormai perso. La ragione è questa: le condizioni dei buoni, comprese durata e scadenza, sono fissate nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e quella pubblicazione è ritenuta sufficiente per la “conoscibilità” legale. “Conoscibilità legale” è un'espressione tecnica, ma si può spiegare così: per l'ordinamento, se una regola è pubblicata nel modo previsto dalla legge, si presume che sia conoscibile da tutti, anche se nella vita reale quasi nessuno legge la Gazzetta Ufficiale. È un principio duro, ma è quello che oggi prevale.

Però non tutti i casi sono uguali: quando il risparmiatore può ancora avere chance

Dire che l'orientamento è restrittivo non significa affermare che ogni causa sia persa in partenza. Ci sono situazioni in cui il quadro cambia, anche se le eccezioni sono più circoscritte di quanto si possa pensare.

Un caso significativo, anche se non privo di aspetti controversi, è quello deciso dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 644/2026. In quella vicenda, il giudice ha riconosciuto – pur dichiarando prescritto il diritto al rimborso – una responsabilità risarcitoria a carico del collocatore. Ma il ragionamento non si fonda semplicemente sul fatto che all'operatore fosse stata attribuita un'informazione sbagliata: la motivazione è più specifica e articolata. Il Tribunale ha osservato che il provvedimento di emissione della specifica serie in questione (“180”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non indicava durata e scadenza del titolo, rinviando per queste informazioni ai fogli informativi disponibili negli uffici postali. È su questo presupposto che il giudice ha escluso il principio di conoscibilità legale: se la fonte pubblicata ufficialmente non contiene l'informazione rilevante, non è possibile sostenere che il risparmiatore avesse modo di ricavarla da quella fonte. A questo si aggiungevano le informazioni errate fornite concretamente allo sportello, che avevano indotto i risparmiatori a non attivarsi in tempo.

Il Tribunale ha dichiarato di non porsi in contrasto con l'orientamento della Cassazione, ma ha proposto una distinzione: il principio di autoresponsabilità e di conoscibilità legale opera soltanto a condizione che le informazioni essenziali siano effettivamente ricavabili dalla fonte pubblicata. Se quella condizione non è soddisfatta, il quadro cambia.

Si tratta di un segnale utile: quando il decreto istitutivo della serie non contiene le informazioni essenziali sulla scadenza e l'emittente ha fornito indicazioni inesatte, la via risarcitoria non è necessariamente preclusa, purché si dimostri un nesso causale concreto

tra il comportamento dell'intermediario e il danno subito. Si tratta, tuttavia, di una strada impervia, da percorrere con prove documentali solide e con la consapevolezza che le corti superiori potrebbero non confermare l'impostazione.

Sul piano pratico, le conseguenze sono molto chiare.

a) Non è sufficiente conservare il buono: bisogna controllarne la serie.

La serie del titolo è decisiva per sapere durata, rendimento e prescrizione. Per i buoni "a termine", la scadenza non è sempre evidente a colpo d'occhio, ma è in linea di principio ricavabile dal decreto istitutivo della serie pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo in casi eccezionali – come accertato ad Ancona per la serie "18O" – quella fonte può rivelarsi incompleta rispetto alle informazioni essenziali.

b) La prescrizione oggi è il rischio numero uno.

Per molte serie, una volta trascorsi dieci anni dalla scadenza, il diritto al rimborso si estingue. Aspettare "il momento giusto" o rimandare per anni il passaggio allo sportello può costare l'intero capitale. Su questo punto l'orientamento è uniforme e senza eccezioni rilevanti.

c) Sui vecchi buoni Q/P le pretese sugli interessi sono molto più difficili.

Dopo i più recenti arresti della Cassazione e l'allineamento dei tribunali di merito, la strada per chiedere i rendimenti stampati sul vecchio modulo, anziché quelli fissati dal D.M. 13 giugno 1986, è diventata molto stretta.

d) Le contestazioni informative richiedono prove concrete e specifiche.

Se il risparmiatore sostiene di essere stato tratto in errore, non basta affermare genericamente di non aver ricevuto informazioni adeguate. Occorre poter dimostrare elementi precisi: che la fonte pubblicata non conteneva le informazioni rilevanti, che l'intermediario ha fornito indicazioni sbagliate, che quelle indicazioni hanno causalmente determinato la mancata riscossione tempestiva. Servono annotazioni sul titolo, comunicazioni scritte, richieste documentate, reclami tempestivi. La semplice affermazione "non mi avevano spiegato bene" oggi, da sola, difficilmente basta, e anche nelle ipotesi più favorevoli al risparmiatore la compatibilità con il più recente orientamento della Cassazione rimane incerta.

Una checklist utile per chi ha buoni postali in casa

Per chi legge, il messaggio più utile è probabilmente questo: non aspettate il momento del bisogno. Verificate adesso.

a) Recuperate tutti i buoni cartacei conservati in casa.

b) Controllate data di emissione e serie.

c) Distinguetes tra buoni ordinari e buoni "a termine".

d) Ricostruite la data di scadenza della serie, consultando il decreto istitutivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

e) Calcolate se sono già trascorsi dieci anni dalla scadenza.

f) Se ci sono timbri, annotazioni a penna o scritte a mano, conservatele con cura: possono assumere rilevanza in sede di contenzioso, come dimostrato da casi in cui le annotazioni manoscritte dell'operatore hanno influito sulla determinazione del regime applicabile.

g) Verificate se il decreto istitutivo della vostra serie indicava effettivamente la scadenza: in

caso contrario, potrebbe aprirsi uno spazio argomentativo diverso, da valutare però con grande cautela e con l'assistenza di un esperto.

h) In caso di dubbio, fate subito una richiesta formale di verifica e rimborso: gli atti tempestivi possono evitare ulteriori problemi sul piano probatorio e, soprattutto, interrompere il decorso della prescrizione.

La lezione delle sentenze più recenti

La giurisprudenza del 2025-2026 sta mandando un messaggio preciso: i buoni postali restano strumenti affidabili, ma non sono più il "libretto dei ricordi" che si può riscuotere senza pensieri dopo venti o trent'anni. Sono contratti regolati da serie, decreti, scadenze e termini di prescrizione molto precisi.

E forse è proprio qui il punto più interessante, anche dal punto di vista sociale. I buoni postali continuano a evocare fiducia, prudenza, risparmio familiare. Ma il diritto, negli ultimi anni, li sta trattando con un approccio più esigente: meno spazio all'affidamento "intuitivo", più peso alle regole tecniche e all'onere del risparmiatore di informarsi.

La conclusione, allora, è semplice ma decisiva: il vero rischio oggi non è solo investire male, ma dimenticare troppo a lungo un investimento ritenuto sicuro. E quando si parla di buoni postali, la memoria di famiglia, da sola, non basta più.

Alberto Foggia, avvocato cassazionista, è alla guida dello Studio Legale Foggia-Americo di Pisa (fondato nel 1965). Specializzato in diritto bancario e finanziario, truffe digitali e procedure di sovraindebitamento, è delegato ADUSBEP per Pisa e provincia, co-curatore della collana "Diritto e Diritti" (Arancia Publishing) e autore di numerosi articoli giuridici. Contatti: foggiamerico@gmail.com | Tel. 050.542786. sito: www.avvocatipisa.com